

ATTO N. DD 1551

DEL 06/05/2020

Rep. di struttura DD-TA2 N. 280

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

**DIPARTIMENTO AMBIENTE E VIGILANZA AMBIENTALE
DIREZIONE RISORSE IDRICHE E TUTELA DELL'ATMOSFERA**

OGGETTO: Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59.

Impresa: AGEM S.N.C.

Sede Legale: STRADA PREIE, 6 - 10010 PEROSA C.SE (TO)

Sede Operativa: FRAZ. S. ANTONIO, 54 - 10081 CASTELLAMONTE (TO)

P. IVA: 04926680010 - Posizione: 024139

Premesso che:

- La Società AGEM S.n.c. con sede legale in Strada Preie, 6, Perosa C.se, P. IVA: 04926680010, ha presentato allo SUAP della Città di CASTELLAMONTE, l'istanza per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. del 13 marzo 2013, n. 59 per l'impianto sito in Fraz. S. Antonio, 54, Castellamonte, in relazione al seguente titolo abilitativo:

- autorizzazione allo scarico di acque reflue in strati superficiali del sottosuolo, di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

- lo SUAP della Città di CASTELLAMONTE, con nota prot. 2595 del 12/02/2020 inviata a mezzo PEC alla Città metropolitana di Torino, ha trasmesso la suddetta istanza, pervenuta al protocollo dell'Ente in data 13/02/2020 (ns. prot. 12271);

- lo SUAP della Città di CASTELLAMONTE con successiva nota prot. 4255 del 09/03/2020 inviata a mezzo PEC alla Città metropolitana di Torino, ha trasmesso le integrazioni prodotte dalla Società in oggetto e pervenute a questa Amministrazione in pari data (ns. prot. n. 20228);

- La Società AGEM S.n.c., nella sede operativa in questione, svolge l'attività di empori ed altri negozi non specializzati di vari prodotti non alimentari.

Valutato che:

- la domanda di Autorizzazione Unica Ambientale è stata correttamente presentata e corredata dai documenti, dalle dichiarazioni e dalle altre attestazioni previste dalle vigenti normative di settore relative agli atti di comunicazione, notifica e autorizzazione di cui all'art. 3, commi 1 e 2 del D.P.R. n. 59/2013;

- Con nota datata 26/03/2020 (ns. prot. 24218) la scrivente Direzione ha comunicato allo SUAP della Città di CASTELLAMONTE, l'esito positivo della verifica di conformità sull'istanza e l'avvio dell'endoprocedimento finalizzato all'adozione dell'autorizzazione in oggetto.

- con successiva nota prot. 26349 del 07/04/2020, la scrivente Autorità Competente ha provveduto ad informare lo SUAP che, ai sensi dell'art. 2 della L.R. 48/93, la competenza autorizzativa ricade in capo al Comune di Castellamonte, su cui insiste lo scarico oggetto di AUA e pertanto si è provveduto a chiedere contestualmente al citato Comune, l'esito dell'istruttoria condotta per la pratica in questione (parere di competenza sullo scarico). Stante quanto sopra, si comunicava altresì al Comune che, trascorsi inutilmente 15 giorni dal ricevimento della nota, in applicazione dell'art. 17-bis comma 3 della L. 241/90, il parere di competenza si sarebbe ritenuto acquisito;

- alla data di adozione del presente provvedimento, non risultano pervenute dal Comune di Castellamonte pareri o rilievi in merito allo scarico in questione;

Considerato che :

- il Gestore nell'istanza di A.U.A. ha dichiarato che lo stabilimento in oggetto non è soggetto alle disposizioni in materia di VIA e in materia di Autorizzazione Integrata Ambientale ai sensi della Parte seconda del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;

- in merito alla dichiarazione di cui sopra, è stato verificato che l'impianto in questione non è soggetto alle disposizioni in materia di VIA e in materia di Autorizzazione Integrata Ambientale;

- nel caso specifico il soggetto competente al rilascio del parere in merito allo scarico in questione, è il Comune di Carmagnola, in quanto, ai sensi dell'art. 2 della L.R. 48/93, per attività di tipo commerciale, l'ente competente è il Comune su cui insiste il citato scarico.

Acquisita:

- la dichiarazione relativa alla presentazione della documentazione di valutazione previsionale di impatto acustico, depositata dall'impresa AGEM S.n.c. ed inviata unitamente alle integrazioni dell'AUA trasmesse a mezzo PEC dallo SUAP della Città di CASTELLAMONTE e pervenute in data 09/03/2020 (ns. prot. 20228), in cui la citata Impresa dichiara che: omissis - "l'attività oggetto di autorizzazione è compatibile con quella indicata al punto 32 dell'allegato B, previsto dall'art. 4, comma 1 del D.P.R. 227 del 19 Ottobre 2011, pertanto in base al citato art. 4 – omissis – l'attività rimane esclusa dall'obbligo di presentazione della documentazione di cui all'art. 8, commi 2, 3 e 4 della L. 26/10/1995 n. 447, poiché attività a bassa rumorosità rientrante fra quelle elencate nell'Allegato B" - omissis.

Preso atto che:

- l'art. 2, comma 1, lettera b) del D.P.R. n. 59/2013 definisce autorità competente "la Provincia o la diversa autorità indicata dalla normativa regionale quale competente ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'autorizzazione unica ambientale";

- l'art. 2 comma 1, lettera c) definisce "soggetti competenti in materia ambientale le pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici che, in base alla normativa vigente, intervengono nei procedimenti sostituiti dall'autorizzazione unica ambientale";

- l'art. 4, comma 6, del D.P.R. n. 59/2013 stabilisce che l'autorità competente promuove il coordinamento dei "soggetti competenti", che sono da considerarsi i soggetti che esercitano funzioni nelle materie che intervengono nel procedimento autorizzativo dei titoli sostituiti dall'AUA.

Ritenuto che:

- sulla base degli esiti dell'istruttoria condotta siano soddisfatti i requisiti tecnici e normativi previsti e che non sussistano vincoli ostativi per il rilascio, per la sede operativa in oggetto, dell'Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. n. 59/2013.

Visti:

- la Legge 7 agosto 1990, n. 241: "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi", e s.m.i.;
- il D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112, concernente il conferimento di funzioni e compiti amministrativi

dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del Capo I della Legge 15 marzo 1997, n. 59;

- la D.G.P. n. 112-41183/01 del 20 febbraio 2001 inerente le nuove funzioni amministrative conferite alla Provincia dal D.Lgs. n. 112/98 e dalla L.R. n. 44/00;
- il D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i., recante "norme in materia ambientale";
- il Piano di Tutela della Acque, approvato con D.C.R. del 13 marzo 2007, n. 117-10731;
- il D.P.R. 7 settembre 2010, n. 160: "Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 38, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133";
- il D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59 recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale;
- la "Circolare recante chiarimenti interpretativi relativi alla disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale del D.P.R. n. 59, del 13/03/2013" emessa dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare in data 07/11/2013 (protocollo n. 0049801/GAB);
- la D.G.P. n. 943-50288 del 17/12/2013 avente ad oggetto: "Competenze in materia di Autorizzazione Unica Ambientale dell'Area Risorse Idriche e Qualità dell'Aria e dell'Area Sviluppo Sostenibile e Pianificazione Ambientale. Approvazione della modulistica per la presentazione delle relative istanze";
- la Circolare Regionale 1/AMB del 28/01/2014, avente per oggetto: Indicazioni applicative in merito al D.P.R. 13 Marzo 2013 n. 59, recante: "Disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale";
- il D.P.G.R. n. 5/R del 06/07/2015 con oggetto "Modello unico regionale per la richiesta di autorizzazione unica ambientale";
- la Legge 7 aprile 2014 n. 56 recante "Disposizioni sulle Città metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni dei Comuni", così come modificata dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114, di conversione del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, con cui la Città metropolitana di Torino, dal 1 gennaio 2015, è subentrata alla Provincia di Torino per tutte le funzioni svolte da quest'ultima;
- l'art. 1 comma 50 Legge 7 aprile 2014 n. 56, in forza del quale alle Città metropolitane si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni in materia di comuni di cui al testo unico, nonché le norme di cui all'art. 4 Legge 5 giugno 2003, n. 131;
- la competenza all'adozione del presente provvedimento spetta al Dirigente ai sensi dell'art. 107 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e dell'art. 45 dello Statuto Metropolitano;
- l'articolo 48 dello Statuto.

DETERMINA

- 1) di adottare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del D.P.R. del 13 marzo 2013, n. 59 l'Autorizzazione Unica Ambientale per l'**Impresa AGEM S.n.c.**, nella persona del suo legale rappresentante per lo stabilimento sito in Fraz. S. Antonio, 54, Castellamonte, per la durata di **anni quindici (15)**, che decorrono dalla data di rilascio del presente provvedimento alla Società da parte del SUAP, nel rispetto delle condizioni e delle prescrizioni di cui all'Allegato A alla presente determinazione di cui costituisce parte integrante e sostanziale;
- 2) di dare atto che il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera a), del D.P.R. n. 59/2013 sostituisce esclusivamente il seguente titolo:
 - autorizzazione allo scarico di acque reflue in strati superficiali del sottosuolo di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
- 3) di fare salve tutte le altre disposizioni legislative, normative e regolamentari comunque applicabili all'attività autorizzata con il presente atto ed in particolare le disposizioni in materia igienico-sanitaria, edilizio-urbanistica, prevenzione incendi ed infortuni;
- 4) di trasmettere il presente atto, per gli adempimenti di competenza ai sensi del D.P.R. n. 59/2013, allo SUAP della Città di CASTELLAMONTE, il quale rilascerà il provvedimento conclusivo.
- 5) di considerare, ai sensi dell'art. 4 della L.R. 07/04/2003 n. 6, la presente autorizzazione tacitamente rinnovata ogni quindici anni, decorrenti dalla data del rilascio del presente provvedimento, nel rispetto delle prescrizioni riportate nell'Allegato A alla presente autorizzazione.

Si rammenta che:

- la presente autorizzazione:
 - non esonera dal conseguimento di altre autorizzazioni o provvedimenti comunque denominati, previsti dalla normativa vigente, per l'esercizio dell'attività in oggetto e non sostituiti dalla medesima;
 - deve essere sempre conservata in copia presso l'impianto, unitamente alla relazione tecnica, agli schemi impiantistici e alle planimetrie presentati a corredo dell'istanza, a disposizione degli Enti preposti ai controlli di loro competenza;
- la domanda di rinnovo dell'Autorizzazione Unica Ambientale dovrà essere presentata almeno sei mesi prima della scadenza;
- il rilascio dell'A.U.A. da parte dello SUAP dovrà essere trasmesso in copia, per opportuna conoscenza e controllo, alla Città Metropolitana di Torino, al Comune di Castellamonte, all'ARPA ed all'ASL competente per territorio;
- eventuali modifiche dell'attività o dell'impianto potranno essere adottate solo nel rispetto di quanto previsto all'art. 6 del D.P.R. n. 59/2013;
- qualora l'Impresa intenda effettuare una modifica sostanziale dovrà pertanto presentare preventivamente una domanda di autorizzazione unica ambientale ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. n. 59/2013;
- in caso di variazione del regime societario l'impresa dovrà richiedere la volturazione della presente autorizzazione;
- avverso la presente determinazione è ammesso ricorso innanzi al TAR Piemonte o alternativamente ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine rispettivamente di 60 e 120 giorni dalla notificazione dell'atto.

Il presente provvedimento, non comportando oneri di spesa a carico della Città Metropolitana di Torino, non assume rilevanza contabile.

Torino, 06/05/2020

IL DIRIGENTE (DIREZIONE RISORSE IDRICHE E TUTELA
DELL'ATMOSFERA)
Firmato digitalmente da Guglielmo Filippini

ALLEGATO A – SCARICHI IDRICI

A.1. ASPETTI AMMINISTRATIVI E CONSIDERAZIONI TECNICHE:

- l'impresa AGEM S.n.c. ha presentato allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) della Città di CASTELLAMONTE, l'istanza per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. del 13 marzo 2013, n. 59 per l'impianto sito in Fraz. S. Antonio, 54 – Castellamonte, in relazione al rilascio dell'autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche recapitanti in strati superficiali del sottosuolo (trincea disperdente) di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

- l'impresa AGEM S.n.c. dichiara che l'approvvigionamento idrico avviene tramite acquedotto;

- la documentazione agli atti e quella presentata dall'Impresa in oggetto risulta completa di tutti gli elementi richiesti dal Regolamento Provinciale per il rilascio delle autorizzazioni allo scarico di acque reflue previste dall'art. 124 del D.Lgs. 152/06;

- presso il sito aziendale viene svolta attività di empori ed altri negozi non specializzati di vari prodotti non alimentari;

- da tale attività si originano unicamente reflui domestici, provenienti dai bagni annessi all'attività commerciale, scaricati previo trattamento in fossa sgrassatrice, fossa Imhoff e successivo finissaggio mediante percolatore anaerobico, prima del recapito in strati e superficiali del sottosuolo (trincea disperdente);

- alla data di adozione del presente provvedimento, non risultano pervenuti dal Comune di Castellamonte pareri o rilievi in merito allo scarico in questione;

A.2. DISPOSIZIONI LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI DI RIFERIMENTO:

- D.C.P. n. 69–32320 del 16/11/2010 del Consiglio Provinciale di approvazione del "Regolamento delle tariffe per la compartecipazione degli utenti alle spese di attività istruttorie, monitoraggio e controllo finalizzate ad interventi di tutela ambientale della Provincia di Torino";

- Deliberazione del Consiglio Provinciale prot. n. 146279 del 11/02/2003 avente per oggetto "Regolamento per la Disciplina del procedimento per il rilascio delle autorizzazioni allo scarico di acque reflue previste dal D.Lgs. 152/99 e s.m.i.";

- D.Lgs 03/04/2006 n. 152 avente per oggetto "Norme in materia ambientale";

- Legge Regionale 26/03/1990 n. 13 recante disposizioni in materia di scarichi civili e di pubbliche fognature;

- Legge Regionale 17/11/1993 n. 48 recante l'individuazione ai sensi della Legge 08/06/1990 n. 142, delle funzioni amministrative in capo alle Province e Comuni in materia di rilevamento disciplina e controllo degli scarichi;

- Piano di Tutela delle Acque, approvato con D.C.R. del 13 marzo 2007, n. 117-10731;

A.3 SCARICHI AUTORIZZATI CON IL PRESENTE ATTO:

- **p.to di scarico** discontinuo, costituito da reflui domestici, preventivamente trattati in fossa sgrassatrice, fossa Imhoff e successivo finissaggio mediante percolatore anaerobico, dopodichè recapitati in strati superficiali del sottosuolo (trincea disperdente) per una portata pari a circa 0,14 mc/giorno;

A.4 PRESCRIZIONI:

1. il rispetto degli intendimenti tecnici e gestionali dichiarati nell'istanza per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale trasmessa dallo SUAP, pervenuta a questa Amministrazione in data 13/02/2020 (ns. prot. n. 12271) e nelle successive integrazioni pervenute in data 09/03/2020 (ns. prot. 20228);

2. il divieto di diluizione dello scarico finale con acque prelevate allo scopo;

3. di eseguire idonea e periodica manutenzione al sistema di depurazione utilizzato, al fine di garantirne un costante ed efficiente funzionamento, conservando la documentazione attestante l'avvenuto smaltimento dei residui, da esibire su richiesta degli organi di controllo;

4. di garantire l'accessibilità dello scarico per il campionamento da parte dell'autorità competente per il controllo, effettuando con cadenza periodica le operazioni di manutenzione e pulizia atte a rendere agibile l'accesso al punto assunto per i campionamenti ;

5. di realizzare il sistema di trattamento ad una distanza minima di 10 mt. manufatti o condotte idropotabili, nonché di rispettare tutte le altre prescrizioni contenute nella D.M. 4 Febbraio 1977;

6. di realizzare la trincea disperdente ad una distanza minima di 30 mt. manufatti o condotte idropotabili e lontano da fabbricati, aie, aree pavimentate ecc. che possano ostacolare il passaggio dell'aria, anteponendo idoneo sifone di cacciata, nonché di rispettare tutte le altre prescrizioni contenute nella D.M. 4 Febbraio 1977.

7. di effettuare con cadenza almeno annuale manutenzione ordinaria della trincea disperdente, controllando che non vi sia accumulo di sedimenti o di fanghiglia, od intasamento del pietrisco e terreno circostante e che non si verifichino impaludamenti del terreno circostante; occorre inoltre controllare nel tempo il livello della falda;

8. la falda a valle non potrà essere utilizzata per usi potabili e domestici, o per irrigazione di prodotti da mangiare crudi a meno di accertamenti microbiologici e chimici caso per caso da parte dell'Autorità sanitaria;

9. non immettere le acque meteoriche in acque sotterranee;

Si rammenta in ultimo che :

- in caso di inosservanza delle prescrizioni indicate nel presente allegato verranno applicate le sanzioni di legge e si procederà secondo quanto previsto dall'art. 130 del D.Lgs.152/06;
- in caso di fine esercizio dello scarico, deve essere data comunicazione mediante entro 30 giorni dall'avvenuta cessazione.